

# Regolamento Divieto di Fumo

## **Art.1 – Scopo e campo di applicazione**

L'Istituto Comprensivo di Basiglio si impegna a:

- Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche e integrazioni<sup>1</sup>), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- Promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
- Dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

## **Art.2 – Riferimenti normativi**

Il presente regolamento e' emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti/alunni/scolari, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto Comprensivo di Basiglio, sancito dall'art.32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 81/2008 e smi ecc..

<sup>1</sup> **Decreto Legge 12/09/2013 n° 104 (Convertito in legge dalla L. 8 novembre 2013, n. 128).**

### **Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole**

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione."

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

### **Art.3 – Locali soggetti al divieto di fumo**

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto Comprensivo di Basiglio, tale divieto è esteso anche a tutte le aree di pertinenza (anche all'aperto).

• In tali spazi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare.

### **Art.4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

Nell'allegato 1) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto.

E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

### **Art.5 – Procedura di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenni la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I soggetti di cui all'art. 4, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

### **Art.6 – Sanzioni**

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.220,00 a €.2.200,00.

I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art.7 – Pagamento delle contravvenzioni**

Come previsto dall'art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Ai sensi dell'art.16 della L.n.689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, viene inoltrata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di €.440,00.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o Istituto Comprensivo di Basiglio verbale n. .... del ..... codice tributo 131T);

- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE NON STATALE (REGIONALE, COMUNALE ...) il pagamento deve essere effettuato con le modalità disciplinate dalle specifiche normative regionali;

A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RIVEVUTA PRESSO la Segreteria della Scuola.

### **Art.8 – Rapporti e scritti difensivi**

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

### **Art.9 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

### **ALLEGATI**

- 1) Comunicazione relativa all'applicazione del divieto di fumo.
- 2) Nomina agenti accertatori.
- 3) Modulo contestazione
- 4) Comunicazione Prefetto
- 5) Cartello "Vietato Fumare".

ALLEGATO 1

A tutto il personale  
LORO SEDI

**Oggetto: comunicazione relativa all'applicazione del divieto di fumo e indicazione dei soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare.**

Premessi i riferimenti al quadro normativo vigente con la presente si rammenta che in tutti i locali chiusi e nelle pertinenze anche all'aperto dell'Istituto Comprensivo di Basiglio vige il divieto di fumo (esteso anche alle "sigarette elettroniche") e che, in applicazione della normativa sono stati individuati i soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo ivi compresi i locali di accesso, di servizio ed all'aperto.

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i signori:  
Sig.ra Stracchi Ornella per la sede Scuola Secondaria 1° grado,  
Sig.ra Valentini Rosanna per la sede Scuola Primaria,  
Sig.ra Firti Cinzia per la sede Scuola Infanzia Est  
Sig.ra Condina Rosaria per la sede Scuola Infanzia Ovest

Nelle aree/locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Si rammenta che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00;

la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e confidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del divieto di fumo previsto e sanzionato dalla Legge, si rammenta ai dipendenti e agli utenti la necessità e l'importanza di dare piena attuazione alla normativa in materia di tutela della salute.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Basiglio li., 17/12/2013

Il Dirigente Scolastico.  
(Dott.ssa Graziella Bonello)

ALLEGATO 3

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. \_\_\_\_\_**

In data ..... alle ore ..... nei locali .....  
..... siti in Via ....., n. ....,  
Comune di ..... (Prov. di .....), nei quali, ai sensi del D.P.C.M.  
14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il sottoscritto .....  
..... Agente Accertatore nominato con deliberazione del Dirigente  
Scolastico, ha constatato che il Sig. ....  
nato a ..... (Prov. di ..... ) il .....  
residente a ..... in Via ..... n. ....  
ha violato le disposizioni dell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall'art. 7 della  
medesima Legge, in quanto:

**Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189)**

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento: minorenni, ....):

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali  
viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per  
ricevuta,  
non viene consegnato all'interessato perché .....

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento la Direzione dell'Istituto  
..... presentando o inviando copia della quietanza al fine di consentire l'archiviazione  
del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il  
pagamento in misura ridotta la Direzione dell'Istituto ..... procederà alle conseguenti  
successive determinazioni.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

IL VERBALIZZANTE

**Modalità di pagamento - Ricorsi**

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica.

In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 € (110,00 € ove la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Il pagamento deve essere effettuato presso:

- la Tesoreria provinciale, oppure
- gli Istituti Bancari o gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure
- gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o Istituto ..... verbale n. .... del ..... codice tributo 131T).

A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RIVEVUTA PRESSO la Segreteria della Scuola.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, sarà al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

ALLEGATO 4

Ill.mo PREFETTO  
di Milano

Prot. N. ....del .....

**Oggetto: rapporto a carico di ..... - infrazione norme sul divieto di fumo.**

Ai sensi della Legge 689/1981 e smi,

COMUNICO

che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. .... del .....  
Di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire  
la vertenza in via amministrativa, con le modalità specificate nel predetto verbale.

Decorso il termine di legge, il trasgressore non ha prodotto l'attestazione di pagamento della  
sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere  
stato effettuato.

Stante quanto precede, pertanto, provvedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento  
completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti  
adempimenti.

La prego di volermi cortesemente dare comunicazione dell'esito della procedura avviata.

Con ossequi.

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO 4

# VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:  
Sig.ra FIRTI CINZIA

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:  
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale,  
Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

ALLEGATO 4

# VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:  
Sig.ra VALENTINI ROSANNA

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:  
**Delegato alla vigilanza**, Polizia Amministrativa locale,  
Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

ALLEGATO 4

# VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:  
Sig.ra CONDINA ROSARIA

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:  
**Delegato alla vigilanza**, Polizia Amministrativa locale,  
Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

ALLEGATO 4

# VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:  
Sig.ra STRACCHI ORNELLA

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:  
**Delegato alla vigilanza** Polizia Amministrativa locale,  
Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria